



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cartella esattoriale non notificata: entro quanto tempo va impugnata?

Autore: Redazione | 19/06/2017



L'impugnazione contro una cartella di pagamento non notificata, conosciuta solo mediante la stampa dell'estratto di ruolo da parte dell'Agente della riscossione, va ugualmente impugnata entro 60

giorni.

Chi chiede un estratto di ruolo e nell'elenco trova l'indicazione di una o più cartelle di pagamento che in realtà non ha mai ricevuto ha solo 60 giorni, da quel momento, per fare ricorso al giudice. Questo perché, secondo una recente e interessante sentenza della Cassazione **[1]**, per impugnare una **cartella esattoriale non notificata**, ma conosciuta solo con l'estratto di ruolo, i termini per l'impugnazione decorrono dal rilascio del documento da parte del concessionario.

Diverso è invece il discorso per chi non ha chiesto l'estratto di ruolo (perché magari neanche sospetta che un atto gli sia mai stato notificato); in tal caso c'è sempre tempo per il ricorso, potendo il giudizio essere avviato successivamente contro l'eventualmente pignoramento. Ma procediamo con ordine e vediamo **entro quanto tempo va impugnata una cartella esattoriale non notificata.**

Cartella di pagamento mai ricevuta: che fare?

Ti è mai capitato di ricevere un preavviso di fermo sull'auto per un debito che neanche sapevi di avere? O di ritirare una raccomandata con cui l'Agente della riscossione ti sollecita a versare un importo che mai ti era stato chiesto prima di quel momento? È verosimile che, in tali casi, il fisco abbia tentato in passato di notificarti una **cartella di pagamento** ma che tale notifica non sia mai andata a buon fine e tu, ovviamente, non ne hai avuto conoscenza. Come puoi difenderti? Per comprenderlo ricorriamo a un esempio.

Dall'estratto di ruolo ci sono 60 giorni di tempo per fare ricorso al giudice

Immaginiamo che un giorno bussì alla tua porta il postino per consegnarti una raccomandata proveniente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (il nuovo Esattore che, dal 1° luglio 2017, sostituisce Equitalia). La lettera ti anticipa che, di lì a 30 giorni, verrà iscritto un [fermo sull'auto](#) se non pagherai mille euro per

un'imposta di bollo da te mai versata. In realtà è la prima volta che senti parlare di questo debito, né mai ti è stato notificato un accertamento. Si tratta di una lesione al tuo diritto di difesa: se informato per tempo avresti potuto pagare l'importo, evitando interessi e sanzioni, oltre a valutare la possibile carta di un ricorso al giudice. Così, ti dirigi dell'Agente della Riscossione e chiedi un **estratto di ruolo**, il documento cioè che elenca debiti e cartelle riferiti a ogni contribuente. Lì ti accorgi che qualche mese prima ti è stata inviata una cartella. Ma, in verità, non l'hai mai ricevuta. Ne sei pienamente sicuro perché sei sempre rimasto in città o, comunque, hai sempre controllato nella cassetta delle lettere. Che devi fare?

La Cassazione dice che puoi proporre **ricorso contro la cartella mai notificata**, ma devi affrettarti perché hai solo 60 giorni dalla data in cui ti è stato consegnato l'estratto di ruolo. Vediamo in che modo.

Come impugnare la cartella di pagamento non ricevuta

È diritto del contribuente impugnare la cartella di pagamento mai ricevuta e nonostante ciò risultante nell'estratto di ruolo. Tale diritto, riconosciuto da una famosa sentenza del 2015 della Cassazione **[2]** (leggi [Cartella Equitalia mai notificata: impugnabile l'estratto di ruolo](#)), ha infatti specificato che si può fare ricorso non solo contro la cartella, ma anche contro l'**estratto di ruolo** quando in esso risultino indicate cartelle in realtà mai ricevute dal contribuente. Tuttavia, poiché ogni impugnazione di un atto tributario deve rispettare il requisito di «tempestività del ricorso» **[3]** - requisito che deve essere provato, per regola generale, dallo stesso ricorrente con riferimento alla data di avvenuta conoscenza dell'atto impugnato - anche nel caso si contesti l'estratto di ruolo andranno rispettati i normali termini di decadenza previsti per le cartelle. Ossia 60 giorni contro gli atti tributari, 30 per le multe stradali, 40 contro le pretese previdenziali di Inps e Inail.

I termini per impugnare le cartelle dipendono dal tipo di tributo o sanzione

Insomma, quando è con l'estratto di ruolo - e non con la cartella di pagamento - che il contribuente viene a conoscenza di avere un debito con l'Agente della

Riscossione, è dal ricevimento di quest'ultimo - e non evidentemente dalla notifica della cartella che, appunto, mai è avvenuta - che decorrono i termini per impugnare.

Nel caso della cartella non notificata, quindi, tale termine decorre dalla data di effettiva conoscenza della pretesa tributaria che deve individuarsi, nella specie, nella data indicata sull'estratto di ruolo.

Che succede se non chiedo l'estratto di ruolo?

Potrebbe però succedere che il contribuente non richieda mai un estratto di ruolo, non ritenendolo necessario per non aver mai ricevuto alcuna cartella. Almeno così crede. D'un tratto però subisce un pignoramento (ad esempio dello stipendio, della pensione o del conto corrente senza aver mai ricevuto). È ancora in tempo per opporsi e contestare la **mancata notifica della cartella di pagamento?** Certamente: se il contribuente non richiede l'estratto di ruolo può sempre far opposizione contro il successivo pignoramento per contestare il fatto di non aver mai ricevuto prima la cartella esattoriale. In tal caso, infatti, i termini per l'avvio dell'azione giudiziale non sono mai decorsi.

Note

[1] Cass. sent. n.13584/17. **[2]** Cass. sent. n. 19704/2015. **[3]** Art. 21 del dlgs n.546/92. *Autore immagine: 123rf com*

Sentenza

«() Orbene, posto questo principio, resta che la facoltà di impugnazione deve essere esercitata, secondo regola generale, nel rispetto del termine previsto di 60 giorni ex art. 21 cit.; sicché l'avvenuta conoscenza dell'atto esplica effetto in ordine non soltanto alla determinazione in capo al contribuente della legittimazione a impugnare, ma anche al termine di esercizio di tale legittimazione. Tanto più considerato che né la tipologia non direttamente impositiva dell'atto impugnato, né le modalità non notificatorie della sua conoscenza da parte del contribuente, sono in grado di mutare, mediante l'ipotetica configurazione, in realtà non prevista dall'ordinamento, di un'azione, sempre proponibile, di accertamento negativo del

debito tributario, la natura prettamente impugnatoria del processo di cui l'atto viene a costituire l'oggetto precipuo; con conseguente applicabilità delle modalità generali di introduzione del giudizio di impugnazione, a cominciare appunto dal termine decadenziale di proposizione. È dunque evidente che tale termine debba essere osservato per il solo fatto che l'impugnazione venga proposta; e indipendentemente dalla sua facoltatività in tutti quei casi nei quali si ritenga comunque la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo in senso stretto che gli venga successivamente notificato. ()

In definitiva, assodato che, per ragioni di tutela del contribuente e di buon andamento della p.a. (valori che presuppongono entrambi la sollecitazione tempestiva, e non esperibile sine die, della verifica giurisdizionale), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e anche senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario, per quanto non incluso nell'elenco di cui all'articolo 19 dlgs 546/92, è tuttavia necessario che l'impugnazione così proposta risponda alla disciplina generale che le è propria. In primo luogo, essa dovrà dunque rispondere al requisito di tempestività ex art.21 dlgs 546/92; requisito la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente con riguardo alla data di avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria contestata. Nella specie, tale data è stata dallo stesso T. individuata in quella (19 febbraio 2009) di rilascio di stampa dell'estratto di ruolo; a fronte di un'impugnazione da lui proposta circa sette mesi dopo».